

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

(...)

Articolo 3

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'*articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915* ⁽⁸⁸⁾.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli *articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'*articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli *articoli 3 e 4 del medesimo decreto*. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁸⁹⁾.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996 ⁽⁹⁰⁾.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli *articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ⁽⁹¹⁾.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua

deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'*articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*.

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'*articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, introdotto dall'*articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413*. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'*articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'*articolo 119 della Costituzione*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. ... ⁽⁹²⁾.

37. ... ⁽⁹³⁾.

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al *R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145*, convertito dalla *L. 25 aprile 1938, n. 614*, e alla *L. 10 dicembre 1961, n. 1346*, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'*articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma ⁽⁹⁴⁾.

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.

(78) L'art. 42, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con D.M. 19 maggio 1998 (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(79) L'art. 42, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con D.M. 19 maggio 1998 (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(80) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 26, L. 9 gennaio 1991, n. 9.

(81) Vedi il D.M. 1° marzo 1996. Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2001, della aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine, vedi l'art. 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Per la soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina vedi il comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

(82) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 16-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 22 agosto 2013.

(83) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi abrogato dal comma 312 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 297 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 aprile 2007.

(84) Modalità per la presentazione delle dichiarazioni sono state dettate con D.M. 30 luglio 1996.

(85) Comma così modificato prima dall'art. 5-quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 190 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(86) Comma così modificato dall'art. 5-quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 185 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma 16, vedi il D.M. 16 dicembre 2004, n. 341.

(87) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 18, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, con efficacia a decorrere dall'anno accademico 2012/2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 68/2012.

(88) Con D.M. 18 luglio 1996 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1996, n. 250), per l'anno 1996 è stato determinato l'ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica.

(89) Comma così modificato dall'art. 26, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(90) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 157, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(91) Comma prima sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 come a sua volta sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi così modificato dal comma 13 dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

(92) Aggiunge la lett. i-bis) al secondo comma dell'art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

(93) Inserisce la lett. g-bis) al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(94) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 2 maggio 1996. Successivamente detto comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 159, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

3. 41. - 84.

41. ...⁽⁹⁵⁾.

(...)